

Allegato 3 al Contratto di assicurazione collettiva



Condizioni generali d'assicurazione

Assicurazione AMAG

Indice

Indice	2
1 Informazioni per la clientela ai sensi della LCA	1
1.1 Chi è l'assicuratore?	1
1.2 Quali sono i rischi assicurati e quale è l'estensione della protezione assicurativa AMAG?	1
1.3 Quali altri obblighi avete?	1
1.4 Quando inizia l'assicurazione AMAG?	1
1.5 Quando termina l'assicurazione AMAG?	1
1.6 Come avviene il trattamento dei dati da parte della Zurigo?	1
1.7 Legenda:	2
2 Disposizioni generali di assicurazione	2
2.1 Oggetto dell'assicurazione AMAG	2
2.2 Inizio e fine dell'assicurazione AMAG	2
2.3 Validità territoriale	2
2.4 Modificazione del rischio	3
2.5 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali	3
2.6 Regresso e riduzione delle prestazioni in caso di negligenza grave	3
2.7 Cessione di diritti	3
2.8 Ufficio delle notificazioni	3
2.9 Foro	3
2.10 Diritto applicabile	3
3 Assicurazione responsabilità civile	4
3.1 Veicolo assicurato	4
3.2 Oggetto dell'assicurazione	4
3.3 Persone assicurate	4
3.4 Prestazioni dell'assicurazione	4
3.5 Franchigia	4
3.6 Esclusioni, restrizioni dell'estensione della copertura	5
3.7 Regresso	5
3.8 Sistema del grado di premio	6
3.9 Obblighi in caso di sinistro	6
4 Assicurazione casco	7
4.1 Veicolo assicurato	7
4.2 Oggetti assicurati	7
4.3 Generi d'assicurazione	7
4.4 Disposizioni contrattuali individuali per l'assicurazione casco	7
4.4.1 <i>Danni da collisione (danni dovuti ad incidente), n° 60'500</i>	7
4.4.2 <i>Danni causati da furto, n° 60'501</i>	7
4.4.3 <i>Danni causati da incendio, danni causati da forze della natura, danni in seguito a caduta di masse di neve, n° 60'502</i>	7
4.4.4 <i>Rottura di vetri, n° 60'503</i>	8
4.4.5 <i>Rottura di vetri PLUS, n° 60'543</i>	8
4.4.6 <i>Danni causati da animali, danni provocati da scherzi o da malevolenza di terzi, n° 60'504</i>	8
4.4.7 <i>Danni di parcheggio PLUS, n° 60'544</i>	8

4.4.8	Danni causati dalle martore, n° 60'506.....	8
4.4.9	Effetti di viaggio, n° 60'511	9
4.5	Esclusioni generali	9
4.6	Prestazioni di assicurazione	9
4.7	Resti	10
4.8	Franchigia	11
4.9	Sistema del grado di premio	11
4.10	Obblighi in caso di sinistro.....	11
5	Assicurazione occupanti	12
5.1	Persone assicurate.....	12
5.2	Infortuni assicurati.....	12
5.3	Definizione dell'infortunio.....	12
5.4	Non si considerano infortuni.....	12
5.5	Infortuni non assicurati	12
5.6	Prestazioni di assicurazione	13
5.7	Prestazioni di assicurazione per i soccorritori	15
5.8	Prestazioni speciali applicate in caso d'infortunio all'estero	15
5.9	Concorso di malattie.....	15
5.10	Numero degli occupanti.....	15
5.11	Computazione sulle pretese di responsabilità civile.....	16
5.12	Obblighi in caso di sinistro.....	16

1 Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Edizione 03

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA), denominata Assicurazione AMAG.

I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dal questionario relativo all'offerta Zurigo Flotta/dall'offerta o dalle condizioni contrattuali nonché dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni fissate dalla LCA.

1.1 Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurigo, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. La Zurigo è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

1.2 Quali sono i rischi assicurati e quale è l'estensione della protezione assicurativa AMAG?

I rischi assicurati e l'estensione della protezione assicurativa AMAG sono indicati dalle presenti Condizioni generali di assicurazione sull'assicurazione AMAG.

1.3 Quali altri obblighi avete?

- Cambiamenti del rischio: Se nel corso di validità del leasing un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- Accertamento dei fatti: Nel quadro degli accertamenti connessi al contratto di assicurazione AMAG – come ad es. quelli inerenti alle reticenze, agli aggravamenti del rischio, alle verifiche delle prestazioni, ecc. – il contraente è tenuto a collaborare e a fornire a Zurich ogni informazione e documento utile in merito, a raccogliere i medesimi presso terzi per Zurich e ad autorizzare per iscritto terzi a rilasciare a Zurich le informazioni, i documenti, ecc. corrispondenti. Zurich è inoltre autorizzata a procedere ad accertamenti per conto proprio.
- Sinistro: il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Altri obblighi sono previsti dalle presenti Condizioni generali di assicurazione sull'Assicurazione AMAG e dalla LCA.

1.4 Quando inizia l'assicurazione AMAG?

La data di inizio di un'assicurazione AMAG è:

- a) La data di inizio della validità sull'attestato di assicurazione;
- b) Se non è stato redatto alcun attestato di assicurazione, la data indicata come data di inizio sul formulario di notifica.

La decorrenza dell'assicurazione AMAG è stabilita nel rispettivo contratto di leasing.

1.5 Quando termina l'assicurazione AMAG?

L'assicurazione AMAG termina con la scadenza del contratto di leasing. La data è comunicata da AMAG Leasing AG a Zurich.

1.6 Come avviene il trattamento dei dati da parte della Zurigo?

La Zurigo elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica.

La Zurigo può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l'elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA. Per contrastare gli abusi nell'ambito delle assicurazioni di veicoli a motore, i dati di sinistro inerenti agli autoveicoli possono essere trasmessi alla SVV Solution AG (un'affiliata dell'Associazione Svizzera di Assicurazioni) per la registrazione nella raccolta dati elettronici CarClaims-Info.

Inoltre, la Zurigo può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che l'assicurazione AMAG venga stipulata oppure no.

1.7 Legenda:

Detentore:	È la persona a nome della quale il veicolo da assicurare viene immatricolato dalle autorità cantonali (Ufficio della circolazione/Controllo dei veicoli a motore) ovvero la persona che ha il diritto ad usare il veicolo.
Conducente:	È la persona che al momento dell'incidente era alla guida del veicolo.
Persona assicurata:	A seconda del settore assicurativo, è il detentore, il conducente o la persona danneggiata.

2 Disposizioni generali di assicurazione

Disposizioni generali Edizione 09.2015

I diritti e i doveri delle parti sono sanciti nelle condizioni contrattuali generali, eventualmente nelle condizioni contrattuali individuali (CCI), in quelle della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e, per quanto concerne l'assicurazione responsabilità civile, nelle disposizioni della giurisprudenza in materia di circolazione stradale (LCStr).

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

2.1 Oggetto dell'assicurazione AMAG

L'assicurazione AMAG è valida esclusivamente per i veicoli della categoria "automobili" con targe uniche, destinati ad uso privato.

Per il veicolo assicurato, l'assicurazione AMAG si estende a:

- Assicurazione responsabilità civile,
- Assicurazione casco totale,
- Assicurazione occupanti.

Se il veicolo viene immatricolato o utilizzato ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale come:

- Targe trasferibili
- Veicolo per noleggio a persone che lo conducono personalmente;
- Veicolo per trasporto di persone a titolo professionale;
- Veicolo per il trasporto di merci/carichi pericolosi,

le assicurazioni AMAG non si possono applicare.

2.2 Inizio e fine dell'assicurazione AMAG

La data di inizio di un'assicurazione AMAG è:

- a) La data di inizio della validità sull'attestato di assicurazione;
- b) Se non è stato redatto alcun attestato di assicurazione, la data indicata come data di inizio sul formulario di notifica.

La decorrenza dell'assicurazione AMAG è stabilita nel rispettivo contratto di leasing.

L'assicurazione AMAG termina con la scadenza del contratto di leasing. La data è comunicata da AMAG Leasing AG a Zurich.

2.3 Validità territoriale

L'assicurazione ha validità per i danni sopravvenuti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, negli Stati europei come pure negli Stati costieri e insulari del mare Mediterraneo. In caso di trasporto marittimo, la copertura non viene interrotta, purché il luogo d'imbarco e di sbarco si trovino entro i limiti della validità territoriale.

Tuttavia nei seguenti stati le assicurazioni non hanno validità: Bielorussia, Moldavia, Ucraina, Federazione Russa, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Egitto, Algeria, Libano, Libia e Siria.

Quando Lei trasferisce il Suo domicilio all'estero (eccettuato il Principato del Liechtenstein), l'assicurazione cessa di aver validità alla fine dell'anno assicurativo in cui ha luogo un simile cambiamento. Se il veicolo dichiarato viene immatricolato con targe straniere, l'assicurazione cessa pure di aver validità. Se Lei desidera l'annullamento prima di tale termine, consentiamo a tale richiesta a partire dal momento in cui ne riceviamo la comunicazione, al più presto però a decorrere dal giorno del deposito della targa svizzera o del Liechtenstein.

2.4 Modificazione del rischio

Se nel corso della validità del contratto di leasing dovesse verificarsi uno dei fatti indicati nell'allegato dell'assicurazione o in altri documenti, con conseguente importante aumento del rischio, occorre comunicarlo immediatamente a AMAG Leasing AG. Zurich ha di conseguenza il diritto di adattare questa assicurazione alle modificate caratteristiche.

In caso di mancata comunicazione dell'aumento del rischio, Zurich non è legata a tale assicurazione per la parte interessata.

2.5 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali

Se Lei o altri assicurati violano dolosamente l'obbligo d'avviso e di comportamento e in questo modo influiscono sul subentrare, sull'entità o sulla constatazione del danno, possiamo rifiutare, ridurre le prestazioni o agire contro di Lei in via di regresso, a meno che Lei non provi che la violazione del contratto non sia imputabile a colpa o che essa non abbia influito sul danno rispettivamente sulla posizione giuridica della Zurigo.

2.6 Regresso e riduzione delle prestazioni in caso di negligenza grave

Zurich rinuncia al diritto di regresso e alla riduzione delle prestazioni che le spetta nei suoi confronti o nei confronti dell'assicurato per un sinistro responsabilità civile e collisione cagionato da colpa grave ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 e 3 LCA.

Qualora il conducente ha cagionato il sinistro guidando in stato d'inattitudine alla guida (stato di ebbrezza, influsso di droghe o di medicinali ecc.), o violando un limite di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 LCStr, non sussiste alcuna copertura per colpa grave. La copertura per colpa grave è esclusa anche per i sinistri causati intenzionalmente o con dolo eventuale.

2.7 Cessione di diritti

Senza il consenso espresso di AMAG Leasing AG e di Zurich, i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno prima di essere stati definitivamente fissati.

2.8 Ufficio delle notificazioni

Le comunicazioni devono essere trasmesse all'agenzia della Zurigo indicata sul contratto, oppure alla Zurigo Svizzera, Casella postale, 8085 Zurigo.

Per dichiarazioni di sinistro e comunicazioni d'emergenza, nonché per l'organizzazione di ispezioni di veicoli è a Sua disposizione il numero gratuito della Zurigo, tel. 0800 80 80 80.

La Zurigo ha il diritto di richiedere la compilazione di una dichiarazione di sinistro scritta anche per i sinistri già notificati telefonicamente.

2.9 Foro

I fori giudiziari ai quali Lei o l'avente diritto può rivolgersi per le controversie derivanti dalla presente assicurazione AMAG, sono a scelta:

- Zurigo, quale Sede principale della Zurigo;
- la sede della succursale della Zurigo che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa;
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove.

2.10 Diritto applicabile

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e, per quanto concerne l'assicurazione responsabilità civile, della giurisprudenza in materia di circolazione stradale (LCStr In deroga alle basi legali citate, per i contratti soggetti al diritto del Liechtenstein si applicano le disposizioni della legge del Liechtenstein sul contratto d'assicurazione del 16 maggio 2001 (VersVG), a meno che non vi siano differenze all'interno del presente contratto.

3 Assicurazione responsabilità civile

Disposizioni per la responsabilità civile Edizione 09.2015

3.1 Veicolo assicurato

Nel contratto di leasing è assicurato il veicolo dichiarato acquistato con leasing da una persona fisica per uso privato presso AMAG Leasing AG, per il quale è stato emesso un attestato di assicurazione e che è stato immatricolato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

3.2 Oggetto dell'assicurazione

Copriamo le pretese di risarcimento formulate contro le persone fisiche e giuridiche in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile in seguito a:

- decesso o ferimento di persone (lesioni corporali)
- distruzione o danneggiamento di cose (danni materiali)
- in seguito all'esercizio del veicolo a motore assicurato e dei rimorchi tirati o veicoli rimorchiati dallo stesso;
- quando infortuni della circolazione sono cagionati da questi veicoli allorché non sono in esercizio;
- da rimorchi sganciati ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli;
- conseguenti all'assistenza prestata per infortuni in cui questi veicoli sono coinvolti;
- nello scendere dal veicolo o nel salirvi, nell'aprire o nel chiudere le porte, il cofano, il tetto scorrevole o il baule nonché nell'agganciare o sganciare un rimorchio o un veicolo rimorchiato.

Se in seguito ad un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l'assicurazione si estende anche alle spese che sono a carico di una persona assicurata e che derivano dai provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione di sinistro).

3.3 Persone assicurate

Sono assicurati il detentore del veicolo assicurato e tutte le persone per le quali egli è responsabile in conformità la legislazione sulla circolazione stradale (LCS).

3.4 Prestazioni dell'assicurazione

L'assicurazione AMAG comprende la tacitazione di pretese giustificate e la difesa contro quelle ingiustificate. Le nostre prestazioni sono limitate alle somme di assicurazione indicate nel contratto. Per lesioni corporali e danni materiali causate da incendio, esplosione o energia nucleare (con riserva dell'art. 3.6, Pkt 1, lit. d) come pure per le spese di prevenzione di sinistro, le nostre prestazioni sono limitate a un totale di 10 milioni di franchi.

Sono compresi nelle prestazioni nominate, lasciando impregiudicati i diritti del danneggiato, eventuali interessi, spese di avvocato e spese giudiziarie.

Dove la legislazione svizzera sulla circolazione stradale prescrive una garanzia più elevata, vale questa.

3.5 Franchigia

La franchigia convenuta nell'elenco dei veicoli e delle coperture vale per ogni caso di sinistro per il quale dobbiamo versare delle prestazioni. È a carico del detentore.

Se è stata convenuta una franchigia a carico del detentore e Zurich ha liquidato direttamente pretese del danneggiato, il detentore è obbligato - con riserva del par. 3 qui sotto - a rimborsarle a prima richiesta l'indennità versata fino all'importo della franchigia convenuta, a prescindere da chi guidava il veicolo al momento del sinistro. Se non adempie al suo obbligo di pagamento entro 4 settimane dalla comunicazione di Zurich, il detentore viene invitato per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze in caso di omissione, ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. La riscossione della franchigia e delle relative spese nonché la rivendicazione di ulteriori danni restano però riservate.

Una franchigia non viene applicata,

- quando dobbiamo versare l'indennità, quantunque nessuna colpa sia imputabile a una persona assicurata (responsabilità causale pura);
- in caso di corse illecite, allorché nessuna colpa è imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo.

3.6 Esclusioni, restrizioni dell'estensione della copertura

1. Sono escluse dall'assicurazione
 - a) le pretese derivanti da danni materiali del detentore, del Suo coniuge, dei Suoi parenti in linea ascendente e discendente e, se vivono in comunione domestica con lui, dei Suoi fratelli e sorelle;
 - b) le pretese per danni al veicolo assicurato, ai suoi rimorchi, come pure per danni a cose fissate a questi veicoli o da essi trasportate. Sono tuttavia comprese quelle che il danneggiato porta con sé, in particolare bagagli;
 - c) di danneggiati derivanti da sinistri che si verificano in occasione di corse, rally e competizioni simili nonché in caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara. Per manifestazioni di questo genere in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, le pretese di terzi secondo l'art. 72, cpv. 4 della legge sulla circolazione stradale (LCStr) sono però solo escluse se per la competizione in questione sussiste l'assicurazione prescritta dalla legge;
 - d) le pretese derivanti da sinistri alle quali viene risposto secondo la legislazione sull'energia nucleare.

Queste esclusioni possono essere applicate anche ai danneggiati.

2. Esclusa dall'assicurazione è la responsabilità civile:
 - a) di conducenti del veicolo che non posseggono una valida licenza di condurre e del guidatore con licenza per allievo conducente che si esercita alla guida senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni legali;
 - b) di persone che mettono il veicolo assicurato a disposizione di un tale conducente, quantunque esse sappiano o, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, avrebbero dovuto sapere che egli non possiede la licenza richiesta o che si esercita alla guida senza l'accompagnamento prescritto;
 - c) per corse non approvate dalle autorità;
 - d) per corse illecite: la responsabilità civile di persone che hanno sottratto il veicolo assicurato per farne uso, e quella del conducente che all'inizio della corsa sapeva o, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, avrebbe dovuto sapere che il veicolo era stato sottratto per farne uso;
 - e) dal trasporto di carichi pericolosi ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale come pure dall'uso del veicolo per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale a persone che li conducono personalmente. Il trasporto o il noleggio professionale è ritenuto tale, quando per la rispettiva utilizzazione è necessaria un'autorizzazione delle autorità.

Queste restrizioni della copertura non possono essere opposte ai danneggiati, a meno che le prescrizioni legali non permettano queste restrizioni..

3.7 Regresso

Zurich ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato nell'ambito delle indennità versate, ivi incluse le spese legali e processuali, nella misura in cui Zurich è autorizzata a respingere o decurtare la prestazione, sia derivante dalla presente assicurazione AMAG, dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), la legislazione svizzera sulla circolazione stradale o altre leggi pertinenti per l'assicurazione. Questo vale ad esempio:

- a) in caso di violazione dell'obbligo di notifica al momento della conclusione del contratto o in caso d'omissione della notifica in occasione di un sensibile aumento del rischio;
- b) violazione contro gli obblighi in caso di sinistro;
- c) per aver causato un sinistro intenzionalmente;
- d) per uso del veicolo di riserva contrario al contratto o alla legge;
- e) per uso di targhe di prova su tragitti vietati dalle autorità o per l'uso di entrambi i veicoli assicurati con targhe trasferibili su strade pubbliche;
- f) per danni che sopraggiungono dopo la rescissione dell'assicurazione AMAG;
- g) per restrizioni dell'estensione della copertura nel senso dell'articolo 3.6, cifra 2, assicurazione responsabilità civile;
- h) per prestazioni dovute sulla base della carta internazionale di assicurazione rilasciata o, in sua vece, di una convenzione internazionale e se devono ancora essere versate delle indennità dopo la cessazione dell'assicurazione sulla base di leggi straniere sull'obbligatorietà dell'assicurazione.

3.8 Sistema del grado di premio

L'assicurazione responsabilità civile rientra nel sistema Z.

Sistema Z: il grado di premio non cambia durante la validità dell'assicurazione AMAG o più precisamente del contratto di leasing.

3.9 Obblighi in caso di sinistro

1. Obbligo di notificazione

Il detentore o altre persone assicurate devono immediatamente comunicare a Zurich ogni informazione rilevante se

- accade un sinistro le cui conseguenze potrebbero concernere probabilmente l'assicurazione;
- in relazione a un tale sinistro vengono avanzate contro queste persone pretese di risarcimento per via giudiziale o stragiudiziale oppure quando viene iniziata contro di loro una procedura penale.

Casi di decesso ci devono essere denunciati immediatamente, indicando nome e indirizzo del contraente, numero della polizza, nome e indirizzo del danneggiato, data e luogo del sinistro.

2. Riconoscimento delle pretese

Sia il detentore che altre persone assicurate devono astenersi da esprimere pareri personali sulle richieste del danneggiato. Lei non può senza il nostro precedente consenso nè riconoscere domande d'indennità né fare pagamenti al danneggiato. Non siamo vincolati da un riconoscimento di debito.

3. Determinazione del danno

Il detentore e altre persone assicurate devono sostenere Zurich nell'accertamento della fattispecie. In particolare, ci devono essere notificati subito tutti i fatti relativi e ci devono essere presentati immediatamente tutti i documenti scritti.

4. Liquidazione del danno

Zurich conduce le trattative, a nostra scelta come rappresentante degli assicurati o in nostro nome, con il danneggiato. La liquidazione di pretese del danneggiato da parte nostra è in tutti casi impegnativa per Lei e gli altri assicurati. In caso di sinistri sopravvenuti all'estero siamo autorizzati a incaricare della liquidazione delle pretese del danneggiato le autorità competenti a norma della "carta verde" o, in sua vece, di una convenzione internazionale e di leggi straniere sull'obbligatorietà dell'assicurazione.

5. Processo civile

Zurich rappresenta l'assicurato contro le pretese civili del danneggiato; l'assicurato deve collaborare nei limiti del possibile.

6. Procedura penale

Se in seguito al sinistro assicurato è introdotta contro di Lei o contro l'assicurato una procedura penale, ci riserviamo il diritto di assumere la difesa. Se Zurich fa uso di questo diritto, Zurich assume le spese dell'avvocato da noi incaricato come pure le spese di procedura che risultano durante la durata del suo mandato. Le multe e le spese imposte devono essere prese a carico da Lei stesso o dagli assicurati.

4 Assicurazione casco

Disposizione per l'assicurazione casco Edizione 09.2015

4.1 Veicolo assicurato

Nel contratto di leasing è assicurato il veicolo dichiarato acquistato con leasing da una persona fisica per uso privato presso AMAG Leasing AG, per il quale è stato emesso un attestato di assicurazione e che è stato immatricolato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

4.2 Oggetti assicurati

Sono assicurati:

- il veicolo dichiarato con il normale equipaggiamento di serie (prezzo base indicato);
- gli equipaggiamenti e gli accessori che non fanno parte del normale equipaggiamento di serie, e per cui è da pagarsi un sovrapprezzo, nella misura in cui il sovrapprezzo pagato sia stato dichiarato durante la registrazione del veicolo.

Per equipaggiamenti e accessori che non fanno parte del normale equipaggiamento di serie e per cui è da pagarsi un sovrapprezzo, si intendono ad es. modifiche della forma della carrozzeria, cerchioni e vernici speciali, impianti stereo, impianti di climatizzazione, cartelli e scritte pubblicitarie, tuning speciali, accessori montati, ecc.

Non sono assicurati:

- gli accessori e gli apparecchi che possono essere utilizzati separatamente dal veicolo come p. es. telefoni, apparecchi ricetrasmittenti, supporti di dati, di suoni e di immagini come p. es. cassette per mangianastri o videocassette, compact disc, ecc.

4.3 Generi d'assicurazione

È valida l'assicurazione casco totale, ovvero per tutti i danni indicati negli articoli seguenti da 4.4.1 a 4.4.9.

4.4 Disposizioni contrattuali individuali per l'assicurazione casco

4.4.1 Danni da collisione (danni dovuti ad incidente), n° 60'500

Per deterioramento violento s'intendono i danni derivanti dall'azione repentina e violenta di una forza esterna, quindi, in particolare, i danni in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento, caduta o sprofondamento.

Non sono assicurati:

- Deterioramenti violenti che accadono quando il veicolo viene adoperato per il trasporto professionale di persone o per il noleggio professionale. Il trasporto o il noleggio professionale è ritenuto tale quando per la rispettiva utilizzazione è necessaria un'autorizzazione delle autorità.
- i danni consistenti in semplice difetto, rottura o logorio del materiale, in particolare anche la rottura di molle provocata dalle scosse subite dal veicolo come pure i danni a parti del veicolo, che si producono senza intervento di un evento assicurato;
- i danni causati quando il veicolo è guidato da un conducente che non possiede la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge o che, essendo solo in possesso della licenza per allievo conducente, non è accompagnato in conformità le prescrizioni legali, quantunque Lei sapesse o avrebbe dovuto sapere queste cose prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze;
- i danni causati dal montaggio improprio o irregolare del carico trasportato

4.4.2 Danni causati da furto, n° 60'501

Per danni causati da furto intendiamo la perdita, la distruzione o il deterioramento del veicolo in conseguenza di furto, di sottrazione per uso o di rapina, nel senso delle norme di diritto penale. L'enumerazione è definitiva. Il danneggiamento del veicolo in occasione di un tentativo di furto rispettivamente di un tentativo di sottrazione per uso o di un tentativo di rapina, sono coassicurati. Se un veicolo scomparso viene ritrovato entro 30 giorni dalla notifica del furto alla Zurigo, Lei è obbligato a riprenderlo dopo aver fatto eseguire le eventuali riparazioni a spese della Zurigo (Considerare l'articolo 4.10, obblighi in caso di sinistro).

4.4.3 Danni causati da incendio, danni causati da forze della natura, danni in seguito a caduta

di masse di neve, n° 60'502

Danni causati da incendio:

Per danni causati da incendio intendiamo i danni causati dal fuoco, poco importa se essi siano di origine interna o esterna; inoltre i danni provocati da corto circuito, da esplosione o dal fulmine e i danni arrecati al veicolo dai lavori di spegnimento.

Nel primo anno d'esercizio, i danni causati da incendio sono assicurati solo nella misura in cui Lei non può avanzare diritto a garanzia nei confronti del venditore o fornitore.

Non sono assicurati:

- danni dovuti ad abbruciacchiatura;
- danni ad apparecchi e componenti elettronici ed elettrici, qualora la causa è dovuta a un guasto interno dell'apparecchio.

Danni causati da forze della natura:

Per danni causati da forze della natura s'intendono le conseguenze dirette dello scoscendimento di rocce, caduta di sassi, cedimento di terreno, valanga, pressione di masse di neve (tuttavia non la caduta di masse di neve), uragano (vento di almeno 75 km/ora che abbatte alberi o scoperchia fabbricati nelle vicinanze del veicolo dichiarato), grandine, piena e inondazione. I danni provocati da altri fenomeni non sono coperti. Sono pure assicurati i sinistri causati dalla caduta di aeroveicoli, aerei, veicoli spaziali, missili o di parti di essi.

Danni in seguito a caduta di masse di neve:

Per danni in seguito a caduta di masse di neve intendiamo i danni dovuti alla caduta di masse di neve o di ghiaccio sul veicolo..

4.4.4 Rottura di vetri, n° 60'503

Per rottura di vetri intendiamo la rottura del parabrezza e dei vetri dei finestrini laterali e posteriori come pure del tetto panoramico in vetro o in altri materiali che servono in sostituzione del vetro. L'enumerazione è definitiva.

In caso di soccorso immediato è a Sua disposizione il numero gratuito della Zurigo, tel. 0800 80 80 80.

Non sono assicurati:

- rottura di vetri se le spese complessive di riparazione (spese per vetri e per altre riparazioni) raggiungono o eccedono il valore venale del veicolo dichiarato oppure se le parti danneggiate del veicolo non vengono sostituite o riparate.

4.4.5 Rottura di vetri PLUS, n° 60'543

A complemento dell'articolo 4.4.4 (Rottura di vetri, n° 60'503), sono assicurati tutti i danni di rottura a parti del veicolo in vetro o altri materiali sostitutivi del vetro. Sono inoltre assicurati, nel caso siano danneggiati in occasione di una rottura vetri, le lampadine dei fari.

4.4.6 Danni causati da animali, danni provocati da scherzi o da malevolenza di terzi, n° 60'504

Danni causati da animali:

Per danni causati da animali intendiamo i danni causati da collisione del veicolo dichiarato con animali. (Considerare l'articolo 4.10, obblighi in caso di sinistro).

No sono assicurati i danni causati da una manovra intesa ad evitare l'ostacolo.

Danni provocati da scherzi o da malevolenza di terzi:

Con ciò intendiamo la rottura, provocata da scherzi o da malevolenza, di antenne, specchi retrovisor, tergicristalli o elementi decorativi, la foratura di pneumatici e il versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. L'enumerazione è definitiva.

4.4.7 Danni di parcheggio PLUS, n° 60'544

Per tali s'intendono i danni arrecati al veicolo dichiarato da veicoli a motore o biciclette di ignoti durante una sosta in parcheggio. Sono pure assicurati i danni provocati da scherzi o da malevolenza (danni causati vandalismo) di terzi.

Lei assume una franchigia di CHF 300.-- in caso di danno. Inoltre tali danni non provocano una retrogradazione nel sistema dei gradi di premio.

4.4.8 Danni causati dalle martore, n° 60'506

Con ciò intendiamo danni al veicolo dichiarato che hanno origine da morsicatura arrecata dalle martore, inclusi i danni consecutivi.

4.4.9 Effetti di viaggio, n° 60'511

Sono assicurati i danni agli oggetti che gli occupanti hanno trasportato nel veicolo assicurato per l'uso personale (effetti di viaggio) da

- deterioramento e distruzione, se contemporaneamente il veicolo ha subito un danno;
- furto dal veicolo completamente chiuso a chiave. In questo caso alla notifica del danno dev'essere aggiunta una constatazione, secondo cui è stata avvertita la polizia e sporta denuncia penale (articolo 4.10, cifra 1).

Non sono assicurati: denaro in contanti, carte di credito, biglietti di viaggio e abbonamenti, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (quali scorte, in lingotti o come merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, gioielli, supporti di suono e di immagini (come p. es. cassette per mangianastri, videocassette, dischi, compact disc), hard- e software per l'EED, telefoni e radiotelefonía portatile, apparecchi radio e televisivi, telefax, merci e oggetti che servono per l'esercizio della professione. Il valore soggettivo non viene indennizzato.

L'indennità massima prevista per sinistro è fissata a CHF 2'000.00.

4.5 Esclusioni generali

Sono esclusi:

- a) i danni causati dalla mancanza di olio;
- b) i danni causati dalla mancanza o dal gelo dell'acqua refrigerante oppure in seguito ad assenza di lubrificazione;
- c) i danni da logorio come p. es. riguardanti i pneumatici o la batteria, gli impianti telefonici o di televisione, ecc.;
- d) i danni in occasione di partecipazione a corse, rallies e competizioni simili nonché in caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara. L'assicurazione vale però per le gare di orientamento e di abilità (gymkhanas);
- e) i danni che sono stati causati intenzionalmente dal conducente;
- f) un eventuale deprezzamento causato da un danno oppure una minore efficacia funzionale, diminuita possibilità di uso del veicolo nonché perdita di lucro;
- g) in caso di eventi bellici, di violazione della neutralità, di rivoluzioni, di ribellioni, di rivolte e delle misure prese per combatterli, inoltre in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o di cambiamenti della struttura del nucleo atomico, se Lei non prova che i danni non hanno relazione alcuna con questi eventi;
- h) in caso di disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per combatterli a meno che Lei non esponga in modo credibile che Lei o il conducente ha preso le precauzioni presumibili per evitare il danno;
- i) pretese per danni in caso di utilizzazione militare o requisizione ufficiale del veicolo.

4.6 Prestazioni di assicurazione

- a) Zurich si fa carico delle spese di riparazione e delle spese per il trasporto fino al concessionario ufficiale del marchio più vicino adatto all'esecuzione dei lavori. Se cattiva manutenzione, logorio o danni preesistenti hanno notevolmente aumentato le spese di riparazione, oppure se con la riparazione viene migliorato essenzialmente lo stato del veicolo, il detentore deve sopportare una parte equa di queste spese, fissata dai periti.

Se il prezzo base incl. accessori dichiarato è troppo basso, le prestazioni assicurative verranno ridotte in modo proporzionale (sottoassicurazione).

L'assicurazione è conclusa con valore venale maggiorato. In caso di sinistro assicurato, valgono le seguenti regole:

1. Se le spese di riparazione raggiungono o eccedono

- nei primi due anni di esercizio il 65% dell'indennità risultante in base alla tabella seguente,
- in più di due anni di esercizio il valore effettivo del veicolo al momento del sinistro (valore venale), oppure

2. se il veicolo scomparso non può essere ritrovato entro 30 giorni, versiamo la seguente indennità:

Anno di esercizio	Indennità in % de prezzo di catalogo o del valore a nuovo dichiarato
nel 1° anno	100 %
nel 2° anno	100 %
nel 3° anno	85 - 75 %
nel 4° anno	75 - 65 %
nel 5° anno	65 - 55 %
nel 6° anno	55 - 45 %
nel 7° anno	45 - 40 %
più di 7 anni	valore di sostituzione

Qualora l'indennità fosse superiore al prezzo pagato per l'acquisto del veicolo, viene rimborsato soltanto il prezzo d'acquisto, tuttavia almeno il valore di sostituzione. Se il valore di sostituzione supera il valore a nuovo di allora, quale indennità massima verrà applicata quest'ultima. Dall'indennità verranno dedotti la franchigia ai sensi dell'articolo 4.8 e del valore dei resti ai sensi dell'articolo 4.7.

Queste disposizioni valgono per analogia anche per i singoli elementi dell'equipaggiamento e per gli accessori.

I pneumatici forati verranno indennizzati in base al loro grado di usura.

b) Copertura al valore venale

- Se le spese di riparazione raggiungono o eccedono il valore venale, noi indennizziamo il valore di sostituzione del veicolo.
- Se il veicolo scomparso non può essere ritrovato entro 30 giorni, verrà indennizzato il valore di sostituzione.
- Se il valore di sostituzione supera il valore a nuovo di allora, quale indennità massima verrà applicata quest'ultima. Dall'indennità verranno dedotti la franchigia pattuita e il valore dei resti.

Queste disposizioni valgono per analogia anche per i singoli elementi dell'equipaggiamento e per gli accessori.

I pneumatici forati verranno indennizzati in base al loro grado di usura.

c) Se non è possibile accordarsi riguardo al valore di sostituzione, sono determinanti le direttive di valutazione per i veicoli a motore e rimorchi dell' "Associazione svizzera esperti automobilistici indipendenti (aseai)".

d) Definizioni

Per anno di esercizio s'intende ogni periodo di tempo di 12 mesi, calcolato la prima volta dalla data della prima entrata in circolazione. Entro un anno di esercizio il tempo trascorso fino al momento del sinistro viene computato proporzionalmente.

Per prezzo di catalogo s'intende il prezzo di listino ufficiale valevole al momento della prima entrata in circolazione del veicolo (in più un'eventuale IVA pagata). Se non esiste un tale prezzo di listino (p. es. per costruzioni speciali), è determinante il prezzo pagato per il veicolo nuovo di fabbrica.

Per valore di sostituzione s'intende l'importo necessario il giorno di riferimento per acquistare un veicolo equivalente e simile, fissato tale con perizia ufficiale eseguita negli ultimi 12 mesi, o equipaggiamenti complementari e accessori equivalenti e simili.

Per valore venale s'intende l'importo ricavato con la vendita del veicolo non danneggiato, degli equipaggiamenti e accessori al momento dell'evento assicurato, tenendo conto della durata d'esercizio, dei chilometri percorsi, della negoziabilità e dello stato in cui si trova il veicolo.

4.7 Resti

L'ammontare massimo dell'indennità (deduzione fatta della franchigia secondo l'articolo 7.9) si riduce sempre del valore dei resti (cioè del veicolo non riparato). Se questo valore non viene dedotto dall'ammontare massimo dell'indennità, i resti o il veicolo diventano, dietro versamento dell'indennità, proprietà di Zurich.

In caso di danno totale, l'assicurazione AMAG si estingue per il veicolo in questione con il sinistro. Un deprezzamento ulteriore dei resti, tramite danneggiamento, appropriazione o per guasti dovuti alle intemperie, fino a quando non ne siamo entrati in possesso, va a Suo carico.

4.8 Franchigia

La franchigia pattuita viene detratta per ogni sinistro (Art. da 4.4.1 a 4.4.8) e per veicolo.

La franchigia pattuita:

- a) **si riduce**, nella misura in cui la riparazione di un danno assicurato viene eseguita da un'officina AMAG o da un'officina autorizzata del marchio, all'estero in un'officina ufficiale Audi, VW, Skoda o Seat, di:
 - CHF 500.- in caso di danni da collisione, articolo 4.4.1,
 - CHF 200.- in caso di furto, incendio, danni della natura, caduta di neve, rottura di vetri, collisione con animali, martore e in caso di danni provocati da atti vandalici di terzi (articoli 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 e 4.4.8), l'enumerazione è esaustiva,
 - CHF 300.- in caso di danni di parcheggio, articolo 4.4.7,
- b) **decade** in seguito a danno totale o furto se è stato nuovamente acquistato un veicolo presso un concessionario ufficiale. In un caso del genere, occorre inviare a Zurich al più tardi entro 3 mesi dalla data del sinistro una copia del nuovo contratto di leasing.

4.9 Sistema del grado di premio

L'assicurazione casco rientra nel sistema Z.

Sistema Z: il grado di premio non cambia durante la validità dell'assicurazione AMAG o più precisamente del contratto di leasing.

4.10 Obblighi in caso di sinistro

Dopo il verificarsi di un sinistro per il quale il detentore richiede prestazioni, Zurich dovrà essere informata immediatamente dell'evento. Inoltre, prima di iniziare i lavori di riparazione, il detentore dovrà fornire a Zurich l'occasione di ispezionare il danno. In caso di furto, il detentore dovrà anche sporgere denuncia.

In caso di danni causati da collisione con animali, il detentore o il conducente deve subito avere cura che organi statali, come polizia, guardiacaccia, ecc. stendano un protocollo sulle circostanze dell'incidente, o che il detentore dell'animale confermi l'accaduto. Se il detentore omette di adempiere ciò, il sinistro sarà trattato come danno di collisione e sarà applicata la franchigia.

5 Assicurazione occupanti

Disposizioni per l'assicurazione occupanti Edizione 09.2015

5.1 Persone assicurate

- a) Sono assicurate le persone designate nell'elenco dei veicoli e delle coperture. Per i camioncini e gli autocarri sono assicurate solo le persone trasportate nella cabina del conducente.
- b) Sono pure assicurate le persone estranee al veicolo che prestano soccorso agli occupanti del veicolo dichiarato in caso di infortunio o di panne (denominate in seguito "soccorritori"), ad esclusione però delle persone che prestano questo soccorso in adempimento delle loro mansioni professionali o delle loro funzioni ufficiali (p. es. la polizia, il pronto soccorso, il personale dell'industria dei veicoli a motore, i soccorritori ufficiali, ecc.).
- c) Non sono assicurate le persone che usano il veicolo arbitrariamente.

5.2 Infortuni assicurati

Sono coperti gli infortuni,

- a) che colpiscono le persone assicurate in relazione con l'utilizzazione del veicolo dichiarato,
 - mentre essi si trovano nel veicolo, vi salgono o ne scendono,
 - mentre essi prestano soccorso ad altri occupanti in seguito a un infortunio o una panne del veicolo dichiarato, come pure durante manipolazioni al veicolo sul percorso,
 - mentre essi, durante il viaggio, soccorrono altri utenti della strada, vittime di un incidente della circolazione o di una panne;
- b) che colpiscono i soccorritori assicurati (articolo 5.1, lettera b)) durante il soccorso..

5.3 Definizione dell'infortunio

Per infortunio s'intende agli effetti dell'assicurazione, ogni lesione corporale subita involontariamente dalla persona assicurata per l'azione repentina di una forza esterna.

Si considerano anche infortuni:

- i danni alla salute prodotti dall'aspirazione involontaria di gas o vapori,
- i seguenti danni alla salute, qualora l'assicurato li subisca involontariamente: gli stiramenti e gli strappi muscolari causati da uno sforzo repentino proprio; i congelamenti, l'insolazione, i colpi di calore, come pure i danni alla salute dovuti a raggi ultravioletti, salvo la scottatura prodotta dai raggi solari; l'annegamento.

5.4 Non si considerano infortuni

Le malattie di qualsiasi natura; i danni alla salute dovuti a provvedimenti medici che non sono cagionati da un infortunio assicurato; il suicidio e l'automutilazione o il loro tentativo, anche se questi atti vengono commessi in stato d'incapacità di discernimento; i danni alla salute derivanti da radiazioni ionizzanti di ogni genere, specialmente anche da quelle risultanti dalla trasmutazione del nucleo atomico.

5.5 Infortuni non assicurati

Non sono assicurati gli infortuni:

- a) derivanti da fatti di guerra
 - in Svizzera,
 - all'estero, a meno che l'infortunio non succeda entro 14 giorni dall'inizio di tali avvenimenti nel paese dove soggiorna la persona assicurata e che questa non sia stata sorpresa là dal principio degli eventi bellici;
- b) in seguito a torbidi di ogni genere e alle misure prese per combatterli a meno che l'avente diritto non provi che la persona assicurata non ha partecipato attivamente a questi torbidi dalla parte dei perturbatori o non ha fomentato i tumulti;
- c) dovuti a terremoti in Svizzera;
- d) commettendo intenzionalmente crimini e delitti e durante il loro tentativo o durante la partecipazione a corse, rallies e competizioni simili nonché a corse di allenamento sul percorso della gara;
- e) l'assicurazione vale però per le gare di orientamento sul terreno e di abilità (gymkhanas);
- f) durante la requisizione del veicolo da parte delle autorità;
- g) che accadono quando il veicolo è guidato da un conducente che non possiede una valida licenza di condurre o che, essendo solo in possesso della licenza per allievo conducente, non è accompagnato in conformità le prescrizioni legali, quantunque l'assicurata sapesse o avrebbe dovuto sapere queste cose

prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze.

Gli infortuni che succedono durante l'uso del veicolo per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale sono assicurati solo se ciò è confermato nella polizza o in un'aggiunta. Il trasporto o il noleggio è ritenuto tale quando per la rispettiva utilizzazione è necessaria un'autorizzazione delle autorità.

5.6 Prestazioni di assicurazione

a) Caso di decesso

Se una persona assicurata muore vittima di un infortunio paghiamo la somma convenuta per il caso di decesso ai beneficiari sottoindicati, nell'ordine successivo seguente:

1. al coniuge,
2. ai figli in parti uguali. Sono parificati a questi, i figli che al momento dell'infortunio erano stati accolti dalla persona assicurata gratuitamente per essere curati ed educati in modo permanente,
3. ai genitori in parti uguali,
4. ai nonni in parti uguali,
5. ai fratelli e alle sorelle in parti uguali, in mancanza di uno di questi ai suoi figli nel limite della sua parte.

Ogni persona o gruppo di persone designato nelle cifre 2 - 5 qui sopra è escluso in caso di esistenza di una persona o di un gruppo di persone precedente. Tuttavia Lei può tramite denuncia scritta o per disposizione in caso di decesso designare i beneficiari per la Sua pretesa d'assicurazione. In mancanza dei superstiti delle categorie indicate bonifichiamo solo le spese di sepoltura fino a 10% della somma per il caso di decesso. Per le persone assicurate che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 15 anni, l'indennità per il caso di decesso non può eccedere CHF 10'000.--.

b) Caso d'invalidità

1. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità presunta permanente di una persona assicurata paghiamo la somma di assicurazione convenuta per il caso d'invalidità e cioè l'intera somma assicurata se l'invalidità è totale, o una quota di questa somma corrispondente al grado d'invalidità se la stessa è parziale.
2. é considerata invalidità totale la perdita delle due braccia o delle due mani, delle due gambe o dei due piedi, la perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una gamba o di un piede, la paralisi completa, l'alienazione mentale inguaribile o che esclude ogni attività lucrativa, la cecità totale.
3. In caso d'invalidità parziale si applicano le seguenti percentuali dell'invalidità totale:

perdita della facoltà visiva di un occhio	30%
perdita della facoltà visiva di un occhio, se quella dell'altro occhio era già completamente persa prima dell'infortunio assicurato	70%
perdita dell'udito di ambedue le orecchie	60%
perdita dell'udito di un orecchio	15%
perdita dell'udito di un orecchio, se quello dell'altro orecchio era già completamente perso prima dell'infortunio assicurato	45%
perdita di un braccio all'altezza o al di sopra del gomito (comprese la mano e le dita)	70%
perdita di un braccio al di sotto del gomito o di una mano (comprese le dita)	60%
perdita di un pollice	20%
perdita di un pollice	12%
perdita di un altro dito della mano	5%
perdita di una gamba all'altezza o al di sopra del ginocchio (compreso il piede)	60%
perdita di una gamba al di sotto del ginocchio (compreso il piede)	50%
perdita di un piede	40%

L'incapacità funzionale assoluta di un arto o di un organo equivale alla sua perdita. In caso di perdita parziale o d'incapacità funzionale parziale, il grado d'invalidità viene ridotto proporzionalmente. Nei casi non elencati qui sopra, il grado d'invalidità si determina secondo le constatazioni mediche alla stregua delle percentuali precedenti. In caso di perdita o d'incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo in seguito al medesimo infortunio, il grado d'invalidità viene stabilito in generale addizionando i

diversi tassi; esso però non può mai eccedere il 100%.

4. L'aggravamento delle conseguenze di un infortunio per effetto d'infermità preesistenti non dà diritto a un'indennità superiore a quella che sarebbe dovuta se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente normale.
- Se le parti del corpo colpite dall'infortunio erano prima già mutilate o avevano già perduto totalmente o parzialmente la loro capacità funzionale, il grado d'invalidità preesistente, stabilito secondo i principi di cui sopra viene dedotto da quello accertato dopo l'infortunio. Resta riservata la cifra 3 qui sopra concernente la perdita della facoltà visiva e dell'udito.
5. La determinazione del grado d'invalidità ha luogo solo quando lo stato della persona assicurata è riconosciuto presumibilmente definitivo. Pretese per una prestazione d'invalidità possono essere però sollevate al più tardi dopo 5 anni dall'infortunio.
6. L'indennità si determina come segue:
- per la parte del grado d'invalidità non eccedente il 25%: sulla somma assicurata semplice,
 - per la parte del grado d'invalidità superiore al 25% ma non eccedente il 50%: sul doppio della somma assicurata,
 - per la parte del grado d'invalidità eccedente il 50%, sul triplo della somma assicurata.
7. Se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha compiuto 65 anni, l'indennità in capitale (cifra 1) è sostituita da una rendita vitalizia. L'importo della rendita si stabilisce a seconda dell'età della persona assicurata al momento in cui inizia il suo pagamento e si calcola in base alla seguente tabella delle rendite. La rendita comincia a decorrere quando il grado d'invalidità può essere determinato o quando è cessato il pagamento di eventuali diarie. Essa è pagata trimestralmente in anticipo.

Tabella delle rendite. Rendita annua per CHF 1'000.-- di capitale.

Età	Franchi	Età	Franchi
66	97.00	72	126.00
67	101.00	73	132.00
68	105.00	74	139.00
69	110.00	75	146.00
70	115.00	oltre	180.00
71	120.00		

c) Diaria

Durante la cura medica necessaria, ma al più tardi fino al pagamento di un'indennità eventuale per invalidità, indipendentemente dal fatto se l'indennità giornaliera è stata pagata interamente o ridotta, al massimo per 730 giorni entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, paghiamo alla persona assicurata, anche per domeniche e i giorni festivi, e cioè a partire dal giorno convenuto dopo quello dell'infortunio la diaria convenuta. Essa viene corrisposta integralmente finché la persona assicurata è completamente incapace al lavoro e ridotta proporzionalmente in caso di incapacità parziale al lavoro. Per persone assicurate che al momento dell'incapacità al lavoro hanno un'età tra 15 e 18 anni, paghiamo la metà dell'indennità. I giovani di età inferiore ai 15 anni non ricevono alcuna diaria.

d) Spese di cura

Per gli assicurati, i quali al momento dell'infortunio hanno diritto a prestazioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in caso di malattia in conformità alla legge federale sull'assicurazione contro le malattie (LAMal), noi ci assumiamo esclusivamente quella parte dell'indennità in conformità alle cifre 1-4 qui di seguito, per la quale non sussiste un diritto nei confronti dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie, e solo nella misura in cui le prestazioni vengono richieste nell'arco di 5 anni dal giorno dell'infortunio.

Per gli assicurati, i quali al momento dell'infortunio non hanno diritto a prestazioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in caso di malattia in conformità alla LAMal, noi ci assumiamo completamente le indennità menzionate alle cifre 1-4 qui di seguito, ma solo nella misura in cui le prestazioni vengono richieste nell'arco di 5 anni dal giorno dell'infortunio.

1. Le spese necessarie per misure terapeutiche applicate o ordinate da un medico o da un dentista patentato, come pure le spese di ospedale e gli sborsi per trattamento, soggiorno e vitto in occasione di cure ordinate medicalmente e fatte, con il nostro consenso, in uno stabilimento specializzato, inoltre la deduzione per le indennità giornaliere destinate alle spese di sostentamento in una casa di cure prevista nella legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

2. Per la durata delle misure terapeutiche secondo la cifra 1 qui sopra: le spese per i servizi di personale infermiere diplomato o messo a disposizione da un'istituzione pubblica o privata, come pure le spese per locazione di attrezzi per malati;
3. Le spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, come pure per la loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo), quando sono danneggiati o distrutti in conseguenza di un infortunio che richiede misure terapeutiche ai sensi della cifra 1;
4. Le spese per
 - tutti i trasporti della persona assicurata provocati dall'infortunio, le spese per trasporti aerei sono però solo assicurate se sono inevitabili per ragioni mediche o tecniche,
 - azioni di soccorso a favore della persona assicurata non provocate da una malattia,
 - azioni per il recupero della salma quando il decesso è la conseguenza di un infortunio assicurato,
 - azioni di ricerca al fine di salvare o recuperare l'assicurato, al massimo CHF 10'000.-- per persona assicurata.

A richiesta, diamo garanzia per le spese designate alle cifre 1 - 4.

Se la persona assicurata ha diritto anche a prestazioni ai sensi della Legge federale svizzera sull'assicurazione infortuni (LAINF) e delle relative ordinanze, dall'Assicurazione militare svizzera (AM) o dall'Assicurazione invalidità federale (AI) o se un terzo responsabile ha effettuato tali prestazioni, completiamo queste prestazioni soltanto fino a concorrenza delle spese di cura risultate. Paghiamo al massimo le spese determinate qui sopra. Questa disposizione è pure applicabile alle istituzioni di assicurazioni equivalenti con sede nel Principato del Liechtenstein e in un altro paese.

Se per le spese di cura esistono più assicurazioni di compagnie che hanno ottenuto la concessione e/o assicurazioni complementari in conformità alla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) presso casse malati, le spese assicurate da questo contratto vengono rimborsate esclusivamente in proporzione alle prestazioni garantite insieme da tutti gli assicuratori partecipanti. Non viene tuttavia tenuto conto di un'eventuale assicurazione esistente presso una compagnia che ha ottenuto la concessione secondo la Legge federale svizzera sull'assicurazione infortuni (LAINF).

5.7 Prestazioni di assicurazione per i soccorritori

Indipendentemente alle prestazioni convenute per gli occupanti assicurati, i soccorritori (articolo 8.1, lettera b) per persona sono assicurati come segue:

Caso di decesso	Cifra 5.6, lettera a)	CHF 30'000.00
Caso d'invalidità	Cifra 5.6, lettera b)	CHF 60'000.00
Diaria	Cifra 5.6, lettera c)	CHF 25.00
Spese di cura	Cifra 5.6, lettera e)	assicurate, con le restrizioni elencate nel Cifra 5.6, lettera e), capoverso 1.

5.8 Prestazioni speciali applicate in caso d'infortunio all'estero

Se, in caso di infortunio all'estero, viene applicato, in conformità alla legislazione svizzera, diritto straniero per la determinazione di pretese in materia di responsabilità civile della persona assicurata e inoltre la somma di assicurazione convenuta dalla persona civilmente responsabile è inferiore alla somma di assicurazione minima prescritta dalla legge in Svizzera, noi forniamo le seguenti prestazioni speciali in caso di invalidità o di decesso.

Nel presente caso le prestazioni in caso di invalidità o decesso, in conformità all'articolo 5.6 lettera a) risp. lettera b), vengono raddoppiate. Le nostre prestazioni supplementari sono in ogni caso limitate a CHF 500'000.-- per persona assicurata.

5.9 Concorso di malattie

Nel caso in cui stati morbosi preesistenti all'infortunio o malattie manifestatesi dopo, ma indipendentemente dallo stesso, aggravino notevolmente le conseguenze dell'infortunio, l'indennità sarà proporzionata alla parte che risale all'infortunio secondo l'equo giudizio del perito medico. Questa restrizione non si applica però all'assicurazione delle spese di cura.

5.10 Numero degli occupanti

Se al momento dell'infortunio il numero degli occupanti è superiore a quello dei posti a sedere indicati nella licenza di circolazione, l'indennità per il caso di decesso e invalidità viene pagata solo in proporzione al numero dei posti e al numero degli occupanti.

5.11 Computazione sulle pretese di responsabilità civile

- a) Le prestazioni derivanti da assicurazioni in caso di decesso, invalidità, diaria e diaria per degenza all'ospedale, con riserva della cifra b), vengono versate in complemento alle prestazioni dell'assicurazione di responsabilità civile.
- b) Le prestazioni vengono computate alle pretese di responsabilità civile nella misura in cui il detentore o il conducente del veicolo deve assumersi egli stesso le indennità di responsabilità civile (p.es. in seguito a regresso).

5.12 Obblighi in caso di sinistro

Dopo il verificarsi di un infortunio, il detentore o il conducente deve immediatamente denunciare il sinistro a Zurich. In caso di decesso Zurich deve essere avvertita quanto prima (se del caso per telefono o per fax), affinché essa possa, qualora lo ritenga necessario, far procedere a sue spese a un'autopsia prima della sepoltura. Dopo l'infortunio bisogna rivolgersi il più rapidamente possibile a un medico patentato e provvedere che vengano prodigate le cure necessarie.

Inoltre la persona assicurata o l'avente diritto deve prendere ogni misura utile a chiarire le circostanze dell'infortunio e le sue conseguenze; la persona assicurata deve in particolare liberare i medici curanti dal segreto professionale verso Zurich e autorizzare i medici incaricati da Zurich di poter eseguire una visita medica; in caso di decesso, i superstiti che hanno qualità di aventi diritto devono dare il loro consenso all'autopsia, qualora il decesso potesse avere anche altre cause estranee all'infortunio.